

- b) l'età d'anni venti almeno;
- c) un servizio triennale prestato nella marina come vera professione;
- d) la buona condotta morale;
- e) la nazionalità austriaca del naviglio pel quale viene chiesta la licenza. La mancanza di qualunque di questi requisiti è impedimento al rilascio della licenza.

§. 3.

Queste licenze di nuova specie vengono rilasciate *gratis* per navigli inferiori alla portata di 18 tonnellate; verso una tassa annua di 40 carantani per naviglio dalle 18 alle 30 tonnellate inclusive, e verso un'annua tassa di un fiorino per navigli di maggiore portata. Queste tasse debbono pagarsi d'anno in anno anticipatamente, l'importo del primo anno prima della consegna della licenza all'I. R. Ufficio capitanale del porto, il quale rilascia ricevuta, e ne fa annotazione sulla licenza stessa. L'ommissione del pagamento della prescritta tassa annua porta la nullità ed il ritiro della licenza concessa; si accorda però in caso di assenza del navigante il termine perentorio di un mese.

§. 4.

Le nuove licenze di navigazione costiera debbono chiedersi agli II. RR. Uffizj del porto nello